

Commissione tematica Case Museo

Osservazioni della Commissione Case Museo Icom Italia alla presentazione presso il MIBACT dei Livelli Uniformi di Valorizzazione e del Sistema Museale Nazionale (29 maggio 2017)

a cura di Claudio Rosati, Gianluca Kannes, Ruggero Ranieri

La Commissione Case Museo Italia, interfaccia nazionale del DEMHIST il Comitato ICOM che si occupa di dimore storiche e case museo, ha dedicato al tema degli standard vari incontri e, nel 2013, la prima delle sue periodiche conferenze annuali. Di rilievo, in particolare, un confronto nel 2015 con il professor Giuseppe Severini, presidente della V sezione del Consiglio di Stato, che ha invitato a riconsiderare gli standard alla luce del principio di proporzionalità, criterio che sta prendendo sempre più piede nelle valutazioni degli organi giurisdizionali italiani (es. Cons. Stato, VI, 3 agosto 2007, n. 4322; 6 giugno 2011, n. 3354; 3 luglio 2012, n. 3893; 4 novembre 2013, n. 5293; 27 dicembre 2013, n. 6241; 9 gennaio 2014, n. 32; 3 luglio 2014, n.3355; 2 marzo 2015, n. 999; 11 marzo 2015, n. 1275; 15 aprile 2015, n. 1928; 7 marzo 2016, n. 914).

Principio di proporzionalità significa che l'atto amministrativo va tarato in modo da essere effettivamente congruo in rapporto allo scopo legale per cui è previsto, evitando sproporzioni tra il potere da esercitare e la realtà della situazione su cui si interviene ¹.

Nel caso specifico, case museo e dimore storiche visitabili si trovano a disagio con il meccanismo degli standards fissato dal decreto 2001 poiché, tranne rari casi, si tratta di strutture di ridotte dimensioni, fragili dal punto di vista conservativo e gestite in modo atipico. Valutare questi istituti alla luce delle stesse categorie che si usano per musei significa automaticamente penalizzarli: pochi otterrebbero l'accredito e quasi tutti finirebbero per venir declassati a semplici raccolte.

Ma è per l'appunto tale gerarchia, che appare irragionevole. Lo studio museo Pellizza da Volpedo a Volpedo, aperto al pubblico solo per 5 ore settimanali e su appuntamento, in orari che comunque rispondono perfettamente all'attuale flusso di richieste di visita, va considerato secondario all'interno del sistema museale nazionale, con conseguenti penalizzazioni in sede di riconoscimenti finanziari e amministrativi? È una realtà nota a livello internazionale: ha senso considerarlo una semplice "raccolta"? E quali vantaggi si conseguirebbero obbligandolo ad aperture sovradimensionate in orari in cui, in quel territorio, manca, secondo ogni stima, un attendibile riscontro di pubblico?

Da questo punto di vista la revisione dell'atto di indirizzo proposta nel febbraio 2017 contiene qualche passo in avanti rispetto all'Atto di indirizzo del 2001. Questo prescriveva, al punto 1 dell'ambito VII, che "in ogni caso l'apertura del museo deve essere garantita per non meno di 24 ore settimanali e obbligatoriamente il sabato e la domenica, fatte salve eventuali aperture a carattere stagionale": La revisione del 2017 è più flessibile e parla di "almeno 24 ore settimanali compreso il sabato e la domenica e, nel caso di strutture stagionali, ... almeno 100 giorni all'anno", articolabili secondo le esigenze del museo. Tuttavia, tre giorni interi di stabile apertura settimanale restano, almeno per le strutture che non si trovano in grandi città, una astrazione non motivata da reali esigenze di flusso turistico. Sarebbe magari utile che il testo del 2017 chiarisse se nel calcolo si possano considerare anche le aperture su richiesta e appuntamento, il che faciliterebbe il raggiungimento della quota.

1 Cfr. G. "Severini, Tutela del patrimonio culturale, discrezionalità tecnica e principio di proporzionalità", Aedon, 2016, n.3.

Commissione tematica Case Museo

Altro punto che andrebbe meglio tarato riguarda la prescrizione, tra gli obiettivi di miglioramento previsti per l'ambito VII, di un flusso di visitatori in indefinito aumento quantitativo (pag. 29 e 59 del documento del 2017). Questo non è sempre possibile in istituti che devono tener conto dei rischi connessi all'usura delle proprie strutture. Forse sarebbe il caso di sottolineare, più di quanto la proposta di revisione del 2017 non faccia, che l'*audience development* non va inteso sempre in termini strettamente quantitativi; ma che per alcune strutture e in presenza di motivate difficoltà² lo si può intendere invece in termini qualitativi, come sforzo per migliorare la qualità della visita piuttosto che il numero di visitatori.

Si resta comunque del parere che una sensibile carenza della attuale formulazione del Codice dei Beni Culturali sia costituita dal mancato riconoscimento, fra gli istituti e i luoghi della cultura elencati all'articolo 101, di Case Museo e Dimore storiche musealizzate come tipologia specifica e distinta.

Il Codice dei beni culturali ha già definito l'inserimento, all'articolo sopra citato, di tre categorie in qualche modo innovative, Aree archeologiche, Parchi archeologici e Complessi monumentali, in precedenza considerate sottoclassi di quelle preesistenti di Museo o Edificio storico vincolato. A sua volta la tipologia delle Case museo si distingue da quella del Museo per alcune peculiarità. Si presta a raccogliere tutto un patrimonio di strutture in continua crescita (case degli scrittori, case della memoria, atelier di artisti, dimore private aperte al pubblico secondo orari prestabiliti) che sono indubbiamente "luoghi della cultura" utili da preservare; ma dove è difficile intervenire con le categorie dimensionali e organizzative che si usano per caratterizzare i "Musei". Molte Case Museo sono di proprietà privata o riguardano personalità recenti: non hanno, quindi, tutte le caratteristiche che il Codice per i Beni culturali considera essenziale nella definizione di museo³. Soprattutto, la tipologia delle case museo si distingue da quella del museo o del complesso monumentale per le peculiarità della propria essenza, che sta non nella presentazione di collezioni, singoli oggetti d'arte, o dei caratteri fisici di un monumento; ma in un tipo particolare di comunicazione, che insiste sulla messa in valore, tramite l'allestimento, di un'aura abitativa, dell'eco immateriale di un personaggio o di una famiglia; sulla capacità di rievocare, attraverso la percezione sensibile immediata prima ancora che ricorrendo a didascalie, le condizioni di vita di un'epoca trascorsa.

Ogni istituto che aspiri al riconoscimento di "luogo della cultura" come casa museo dovrebbe quindi, a parere della Commissione Case Museo Italia, procedere alla stesura e al periodico aggiornamento di un documento specifico – distinto da quello più generale che fissa statuti, regolamenti o "mission" orientativa del museo – in cui il progetto di comunicazione e i contenuti che attraverso la presentazione museografica si intendono trasmettere vengono fissati con il massimo di articolazione possibile. E' soprattutto sulla chiarezza, la validità scientifica e l'accuratezza di dettagli con la quale tali documenti verranno stesi che, a parere della Commissione, dovrebbe basarsi la costruzione di alcuni standard specifici per le case museo.

2 Anche in questi casi, come per gli edifici storici, "la verifica della compatibilità della destinazione d'uso con le istanze dell'accessibilità costituisce un passaggio fondamentale", D.M. 28 marzo 2008 Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale, punto 1.1.

3 Ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 101, si intende per museo "una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio". Se privati, tali istituti "espletano un servizio privato di utilità sociale"; se sono invece proprietà di enti pubblici, "espletano un servizio pubblico". Per le case museo, il riconoscimento a "luogo della cultura" andrebbe più semplicemente legato all'individuazione di un certo grado di "continuità" nella destinazione ad uso pubblico nel tempo.